

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 826

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SPADOLA

Presentata l'11 gennaio 1969

Concorsi speciali e norme per i concorsi normali per direttori didattici e per presidi a favore degli insegnanti ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 19 maggio 1950, n. 323, a modifica del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, vennero immessi nel ruolo dei direttori didattici tutti gli insegnanti elementari (combattenti e non combattenti) che avevano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo, che erano forniti del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica o del diploma di laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciato dalla facoltà di magistero e che avevano esercitato l'incarico di direttore didattico per almeno un biennio con qualifica non inferiore a quella di « ottimo ».

Pochi maestri (non più di cento in tutta Italia) ex combattenti, forniti del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica e di una laurea rilasciata dalla facoltà di magistero che hanno esercitato l'incarico di direttore didattico per almeno un biennio con qualifica non inferiore a quella di « ottimo », non hanno potuto beneficiare dei vantaggi della legge 19 maggio 1950, n. 323, perché, a causa del servizio militare, hanno maturato l'anzianità del servizio richiesta successivamente all'entrata in vigore della legge suddetta.

Questi maestri (cento in più in tutta Italia e il loro numero non è suscettibile di aumento

in quanto con la legge 23 maggio 1964, n. 380, l'incarico di direttore didattico è stato abolito) dopo aver esercitato il predetto incarico di direttore didattico per almeno nove anni, quasi un quarto di una carriera statale, chiedono quello che altri colleghi (molti oggi ispettori scolastici) hanno ottenuto.

Chiedono un atto di giustizia per una benemerita categoria, la quale ha fatto funzionare lodevolmente la scuola, spesso in zone depresse e nei tempi difficili del dopo guerra!

La loro immissione nel ruolo dei direttori didattici non turba l'organico se si tiene conto del loro relativo numero e del fatto che oggi molte direzioni sono prive di titolari e che a molti direttori sono affidati più circoli in reggenza, e se si considera che agli stessi vengono corrisposte più indennità di direzione e di missione.

La loro sistemazione nel ruolo dei direttori didattici non comporta neanche onere per lo Stato in quanto essi sono, per la loro anzianità di servizio, all'ultimo coefficiente della loro qualifica e lascerebbero il posto a maestri di prima nomina contribuendo a lenire la disoccupazione magistrale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli insegnanti elementari di ruolo con almeno dodici anni di servizio, con qualifica di ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, in possesso del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica o di laurea, rilasciato da qualsiasi facoltà universitaria, che abbiano esercitato almeno nove anni di incarico direttivo nelle scuole statali, con qualifica non inferiore a « ottimo » per un triennio, possono partecipare ad un concorso a direttore didattico per soli titoli e con graduatoria ad esaurimento ad essi riservato per un numero di posti corrispondente al 25 per cento di quelli disponibili al 1° ottobre di ogni anno.

Gli insegnanti elementari di ruolo con qualifica di ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione ai concorsi a direttore didattico e del diploma alla vigilanza scolastica o di laurea rilasciato da qualsiasi facoltà universitaria, possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami-colloquio ad essi riservato per un numero di posti corrispondente al 25 per cento di quelli disponibili al 1° ottobre successivo al bando di concorso.

ART. 2.

I professori di ruolo, con qualifica di ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione a concorsi a presidi o a capo di istituto, oppure che abbiano esercitato presso le scuole statali e nello stesso ordine di scuole, almeno due anni di incarico di presidenza con qualifica non inferiore a « valente », possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami, secondo le norme vigenti, ad essi riservato, nei singoli ruoli delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.

ART. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire i concorsi di cui sopra entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Nell'espletamento dei concorsi successivi all'approvazione della presente legge per posti di direttore didattico e di preside o capo di istituto, saranno applicate le norme relative alla riserva dei posti e alle preferenze, stabilite dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.